Esecuzione forzata, ESECUZIONE FORZATA E PROCEDURE CONCORSUALI

I presupposti per l'accesso del creditore esecutante alle banche dati tramite i gestori

di **Roberta Metafora**

Trib. Mantova, ord. 3 febbraio 2015

Scarica l'ordinanza

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Presupposti (Cod. proc. civ., art. 492 *bis*).

Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie – Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare – Istanza del creditore di accesso tramite i gestori – Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 492 *bis*, disp. att. cod. proc. civ., art. 155 *quater*, 155 *quinquies*).

[1] *L'istanza di autorizzazione alla ricerca dei beni da pignorare con modalità telematiche può essere avanzata dal creditore munito di titolo esecutivo e di precetto, non essendo necessario che costui abbia già iniziato l'esecuzione.*

[2] *Se per motivi di carattere tecnologico non sia possibile accedere alle banche dati tramite ufficiale giudiziario, il creditore può essere autorizzato ad ottenere direttamente dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute.*

CASO

[1-2] Nel caso in esame, il creditore procedente presentava l'istanza *ex* art. 492 *bis* al fine di ottenere l'autorizzazione ad ottenere dai gestori delle banche dati le informazioni in esse contenute.

[1-2] Il giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Mantova, rilevato che la domanda può essere presentata solo per i procedimenti esecutivi iniziati dopo l'11 dicembre 2014, ha affermato i seguenti principi.

In primo luogo, poiché ai sensi dell'art. 492 *bis* l'istanza può essere proposta dal soggetto che [illegible] è volta a permettere l'individuazione dei beni da sottoporre successivamente ad esecuzione.

Secondariamente, sebbene di norma il soggetto che può essere autorizzato ad accedere alle [illegible] conservate, pertanto, nessuna violazione della *privacy* di quest'ultimo è dato riscontrare.

QUESTIONI

[1] Relativamente alla legittimazione ad agire *ex* art. 492 *bis*, l'ordinanza *de qua* si conforma [illegible] Trib. Ascoli Piceno, 17 marzo 2015; Trib. Pavia, 26 febbraio 2015.

In ordine al secondo punto, invece, la giurisprudenza edita risulta divisa. In senso conforme al [illegible] l'emanazione del decreto ministeriale di cui all'art. 155 *quater*.